

Circolare n° 11/2015

20/7/2015

Oggetto: Jobs Act, collaborazioni a progetto e collaborazioni coordinate e continuative

Con l'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti legislativi dal 25.6.2015 non possono più essere attivate:

- le collaborazioni coordinate e continuative a progetto;
- le collaborazioni mini Co.Co.Co (inferiori a 30 giorni);
- le collaborazioni svolte da percettori di pensione di vecchiaia;

Vengono anche eliminate le presunzioni introdotte dalla Legge Fornero per le partite IVA.

La riforma fa salve le collaborazioni coordinate e continuative ma introduce nuovi indicatori presuntivi di subordinazione.

Dal prossimo 1° gennaio 2016 infatti si applicherà la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione, sia Co.Co.Pro ancora in essere (che possono continuare fino a scadenza) sia ad eventuali Co.Co.Co, che dovessero risultare carenti di autonomia operativa in quanto "si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

I nuovi indicatori che faranno scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato sono:

- **Prestazione svolta in modo esclusivamente personale:** resa, cioè dal collaboratore senza una minima organizzazione e/o senza avvalersi dell'apporto, sia pur minimo, altrui;
- **Prestazione svolta in via continuativa:** ricorre quando la prestazione perduri nel tempo e comporti un impegno costante e abbastanza lungo del prestatore a favore del committente;
- Modalità di svolgimento della **prestazione etero organizzata** dal committente: al collaboratore deve essere lasciata piena ed assoluta autonomia operativa con facoltà di decidere "se", "quando", "come" e "dove" svolgere la prestazione oggetto del contratto; solo garantendo questa libertà organizzativa a favore del lavoratore il rapporto potrà definirsi genuinamente di collaborazione. Al contrario se dovesse risultare inserito nell'organizzazione del proprio committente, al collaboratore verranno estese le specifiche tutele previste dall'art. 2094 del cod. civ. (lavoro subordinato) ancorché lo stesso non sia sottoposto al potere direttivo, disciplinare e di controllo del proprio committente.

Nel rispetto sostanziale e formale dei suddetti indici le collaborazioni coordinate continuative in futuro potranno essere ancora legittimamente svolte senza necessità di prevedere uno specifico risultato e, senza limiti di durata.

L'art. 2 della riforma prevede che restino comunque "salve" dalla **ricongiunzione al lavoro subordinato**:

- Le collaborazioni normate dai CCNL in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore (con specifica definizione del trattamento economico e normativo da applicare)
- Le collaborazioni prestate nell'esercizio di **professioni intellettuali** per le quali è necessaria l'iscrizione negli appositi albi;
- Le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ex art. 90 Legge n. 289/2002).

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento e porgiamo i nostri migliori saluti.